ALLEGATO "A" AL REPERTORIO 74.798 RACCOLTA 17.017

STATUTO

Articolo 1: Denominazione sociale

È costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:

"ENERGICA S.r.l."

Articolo 2: Sede sociale

La Società ha sede legale nel Comune di Casale Monferrato (Alessandria). Nelle forme di legge potranno essere aperte o soppresse filiali, succursali, depositi, dipendenze, stabilimenti sia in Italia che all'estero.

Articolo 3: Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4: Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi:

a) l'esercizio, in Italia e all'estero, di attività di importazione, esportazione, approvvigionamento, trasporto, vendita e somministrazione di gas naturale;

a-bis) l'esercizio, in Italia e all'estero, di attività di produzione, anche da fonti rinnovabili, importazione, esportazione, approvvigionamento, vendita, somministrazione di energia, ivi compresa energia elettrica, nei limiti previsti dalla Legge;

b) l'esercizio di attività di vendita e somministrazione di GPL;

c) la gestione del calore;

c-bis) esercizio dell'attività di teleriscaldamento, compresi la produzione di energia termica, il trasporto e la fornitura della medesima energia ai clienti finali;

d) servizi post contatore;

e) gestione di impianti tecnologici di edifici pubblici e privati;

f) promozione del risparmio energetico, prevenzione e tutela in ambito ambientale e di incolumità pubblica e privata;

g) vendita, installazione e gestione di impianti di condizionamento;

h) vendita, installazione e gestione di impianti di sicurezza all'utilizzo dei gas;

i) progettazione, consulenza, assistenza e servizi nel campo energetico;

l) attività di formazione in materia energetica e di condizionamento;

m) attività di comunicazione ed informazione in campo energetico;

n) gestione delle reti e dei servizi afferenti la comunicazione elettronica.

La società può compiere, sia in Italia che all'estero, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari

e finanziarie necessarie ed opportune per la realizzazione dell'oggetto sociale, nonché le attività di ricerca connesse a quest'ultimo.

La società può altresì costituire enti, società, consorzi ed associazioni sotto qualsiasi forma, nonché assumere e cedere partecipazioni e interessenze negli stessi soggetti per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle operazioni riconducibili all'esercizio di attività bancarie ed assicurative; essa potrà pure prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia anche reale, può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio ed in società immobiliari.

Articolo 5: Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 2.000.000,00 (due milioni virgola zero zero), suddiviso in numero 2.000.000 (due milioni) di quote del valore nominale di Euro 1,00 (euro una/00) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti sia in denaro, che di beni in natura o di crediti.

Ogni quota è indivisibile ed il suo possesso implica accettazione del presente statuto.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, si

intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal Libro Soci.

Articolo 6: Trasferimento delle quote

Qualora un socio intenda trasferire a terzi tutto o parte delle proprie quote, gli altri soci avranno diritto di prelazione.

1) Qualora più soci intendano avvalersi di tale diritto, la prelazione dovrà essere esercitata in proporzione al numero di quote rispettivamente possedute.

2) Ciascun socio che intenda comunque trasferire le sue quote deve informare per iscritto la società e gli altri soci con avviso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente l'indicazione del nome, dell'indirizzo, del proposto terzo acquirente, del prezzo da questi offerto e degli altri termini e condizioni dell'offerta, nonché l'offerta di vendere le quote suddette agli altri soci al prezzo offerto dal terzo.

Qualora l'offerta venga proposta per conto di un terzo, il nome e l'indirizzo di tale soggetto devono essere indicati.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento del suddetto avviso.

Se uno o più soci accettano l'offerta, tali soci dovranno acquistare entro una settimana dall'accettazione le quote relative ai termini ed alle condizioni stabilite nell'offerta.

Qualora la società e/o i soci ritengano che l'offerta sia ec-

cessiva l'acquisto avverrà al prezzo proporzionalmente pari al patrimonio netto contabile quale risultante dall'ultimo bilancio approvato aumentato, a titolo di avviamento, del 10% (dieci per cento) del fatturato risultante dal bilancio medesimo.
Se nessuno dei soci esercita il diritto di prelazione entro il termine di 30 (trenta) giorni sopra indicato, il socio che offre di vendere potrà trasferire le quote offerte liberamente entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine sopra indicato ad un prezzo non inferiore a quanto indicato nell'avviso ai soci ed ai termini e condizioni ivi stabiliti salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3).
Se la vendita non ha luogo entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il trasferimento potrà avvenire solo se il procedimento e le condizioni di cui al presente articolo saranno nuovamente adempiuti.
3) Se solo alcuni soci esercitano il diritto di prelazione, le quote non acquistate saranno offerte ai soci che hanno esercitato il diritto ai medesimi termini e condizioni di cui al precedente paragrafo 2). Se tali soci non intendono esercitare i loro diritti in relazione a tutte le quote restanti senza esclusione, il socio alienante sarà libero di trasferire a terzi le sue quote restanti secondo quanto disposto dal precedente paragrafo 2).
4) Qualsiasi trasferimento di quote effettuato senza il rispetto delle procedure disposte con il presente articolo non

sarà valido ed efficace nei confronti della società, la quale potrà rifiutarsi di trascrivere il nome dell'acquirente delle quote nel libro dei soci.

5) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di trasferimento di diritti di opzione.

Articolo 7: Finanziamento dei soci

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di perdite ovvero utilizzate per l'aumento del capitale, previa conforme delibera assembleare.

Articolo 8: Unico Socio

Quando le quote risultano appartenere ad una sola persona oppure cambia l'unico socio, gli amministratori devono adempiere alla pubblicità prevista dall'art. 2470 del codice civile.

ASSEMBLEA

Articolo 9: Convocazione e decisioni dell'assemblea

L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dal Comune della sede sociale, purché nel territorio italiano.

Ove consentito dalla legge, l'assemblea è convocata con avviso comunicato mediante telefax, posta elettronica (e-mail), posta elettronica certificata (PEC) e con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da far pervenire almeno 5 (cinque) giorni prima rispetto a quello fissato per l'adunanza. In caso d'urgenza, l'assemblea può essere convocata con avviso da far pervenire con le modalità suddette almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. Si considera validamente effettuata la convocazione nel caso in cui il relativo avviso sia stato sottoscritto e datato per presa visione dal destinatario almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ovvero tre giorni prima in caso di convocazione d'urgenza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la totalità dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni. Le ragioni della proroga dovranno essere segnalate dagli Amministratori nella relazione prevista dall'art. 2428 Codice Civile.

L'assemblea delibera sulle materie riservate alla competenza dei soci dalla legge e dal presente statuto e adotta le decisioni che i soci si sono riservati di assumere, in materia di gestione sociale, al momento della nomina dell'organo amministrativo (quale limite ai poteri di amministrazione). Inoltre, l'assemblea autorizza preventivamente l'organo amministrativo, ferma restando la responsabilità del medesimo, all'adozione delle decisioni riguardanti le seguenti operazioni:

a) acquisto e cessione di partecipazioni societarie, aziende o rami d'azienda;

b) acquisto o cessione di immobili per qualsiasi importo;

c) decisioni in merito a nuove aree strategiche di affari per lo sviluppo della società;

d) approvazione del budget annuale e pluriennale e dei business plan degli investimenti;

e) nomina e revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione;

f) nomina e revoca del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale;

g) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e Sindaci;

h) nomina, revoca e modifica dei poteri e delle deleghe attribuiti ai procuratori;

i) nomina e revoca del Direttore Generale, assegnazione delle relative attribuzioni e modifica delle stesse.

Articolo 10: Assemblea

Per quanto riguarda la convocazione e il diritto di voto nell'assemblea, si richiamano le norme degli articoli 2479 e seguenti del Codice Civile.

Per la validità dell'assemblea dei soci in prima convocazione, è richiesta la presenza ed il voto favorevole di almeno 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. In seconda convocazione, l'assemblea è costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

Le deliberazioni dell'assemblea sulle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. verranno adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Articolo 11: Rappresentanza del socio in assemblea

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati, che devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è

sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa, l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società o delle sue controllate.

Articolo 12: Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in assenza, da persona nominata dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina il segretario, scelto anche tra i non soci. Ove disposto dalla legge, il verbale dell'assemblea verrà redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. In ogni caso, le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 12-bis: Organi

1. Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente del Consiglio d'Amministrazione;

d) il Collegio Sindacale;

e) il Direttore Generale.

Non è possibile istituire organi della Società diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società, oltre a quelli di cui sopra.

Inoltre, non è possibile corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività a cui si riferiscono, né trattamenti di fine mandato.

Articolo 13: Organo amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri o da un Amministratore Unico che possono essere nominati per una durata variabile anche sino a revoca. Gli amministratori possono essere anche non soci. In particolare, l'assemblea può decidere che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione con delibera motivata che esponga le ragioni di adeguatezza organizzativa di questa scelta, tenendo comunque conto delle esigenze di contenimento dei costi.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla normativa vi-

gente in materia.

Articolo 14: Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del tipo di Organo Amministrativo e del numero dei membri, nonché la loro durata in carica.

In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, a partire dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere conforme ai criteri indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Tali criteri dovranno essere rispettati anche per la sostituzione dei consiglieri di amministrazione cessati nel corso del mandato prima della scadenza del loro incarico.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dall'Assemblea e può eleggere anche un Vice Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento, nonché un Segretario scelto anche fra persone estranee.

Il Vice Presidente ha esclusivamente il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento e non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo per la carica.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e sono rieleggibili. Essi scadono alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero consiglio decade senza che ciò dia diritto a risarcimento alcuno, e l'assemblea dei soci, da convocarsi con urgenza ai sensi dell'art. 2386, 4° comma, Codice Civile, provvede alla nomina del nuovo Organo Amministrativo. La cessazione degli amministratori in dipendenza di quanto sopra avrà effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo sarà ricostituito.

Articolo 15: Adunanze del Consiglio

Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede della società od altrove, purché in territorio italiano, su convocazione del presidente o del vice presidente.

La convocazione deve avvenire mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, inviati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza nel domicilio di ciascuno degli amministratori e dei sindaci effettivi.

In caso d'urgenza il consiglio può essere convocato a mezzo di

telegramma, fax o comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) inviato almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, dal vice presidente se nominato ovvero, in mancanza, dall'amministratore designato dai membri presenti all'adunanza.

Il consiglio può nominare un segretario, scelto anche all'infuori dei suoi componenti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve trovarsi anche il segretario della riunione.

Articolo 16: Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario.

Articolo 17: Poteri dell'organo amministrativo

All'organo amministrativo sono attribuiti i poteri per la ge-

stione ordinaria e straordinaria della società nel rispetto delle attribuzioni del Direttore Generale e delle procure affidate, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, fatta salva la competenza esclusiva dell'assemblea nei casi previsti dalla legge e le ipotesi in cui è necessaria, ai sensi del presente statuto, la preventiva autorizzazione dell'assemblea per le decisioni dell'organo amministrativo su determinate materie.

L'organo amministrativo deve altresì adeguare la gestione della società agli atti di indirizzo che i soci possono adottare in qualsiasi momento, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti da essi adottati.

Il compimento di atti in difformità rispetto agli atti di indirizzo dei soci ovvero in assenza della preventiva autorizzazione dell'assemblea può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

Articolo 18: Consiglio di amministrazione. Cariche sociali. Direttori generali. Comitato tecnico

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno dei propri consiglieri. In aggiunta, il Consiglio può assegnare deleghe anche al Presidente, a condizione che tale attribuzione sia stata autorizzata preventivamente dall'Assemblea.

Il consiglio può altresì nominare uno o più direttori genera-

li, anche non amministratori.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Articolo 19: Compensi degli Amministratori

Ai membri del Consiglio di Amministrazione od all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico sono stabiliti dall'assemblea dei soci all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari

cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nonché assegnare agli stessi un emolumento annuale.

Articolo 20: Rappresentanza

La rappresentanza della società è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente e all'Amministratore delegato, se nominati, in via tra loro disgiunta, per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, nonché per l'esercizio dei poteri loro conferiti e in giudizio.

Nel caso di nomina di Amministratore Unico a questi competerà in via esclusiva la rappresentanza della società.

In ogni caso la rappresentanza della società può essere altresì attribuita dall'organo amministrativo a terzi per specifiche attribuzioni.

Articolo 21: Collegio sindacale e controllo contabile

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. Essi durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Assemblea provvede alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente determinandone la retribuzione.

A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Collegio sindacale dovrà essere conforme ai criteri indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Gli stessi criteri si applicheranno nella nomina dei sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, i sindaci supplenti subentreranno secondo l'ordine idoneo a garantire il rispetto della quota prevista dalla normativa sull'equilibrio tra generi.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

Quando è consentito dalla legge il controllo contabile viene esercitato dal Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dei soci all'atto della sua nomina; in tale caso tutti i componenti del collegio dovranno essere scelti tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso

il Ministero della Giustizia.

Articolo 22: Direttore Generale

Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale della società per le funzioni ad esso attribuite ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali, all'interno dei poteri conferiti con le procure assegnate.

Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Articolo 23: Recesso

Il recesso dei soci è ammesso soltanto se consentito dalla legge. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle quote ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 24: Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno a disposizione dell'assemblea ordinaria per l'assegnazione del dividendo ai soci o per altre destinazioni.

Articolo 25: Scioglimento e liquidazione

Si applicano allo scioglimento ed alla liquidazione della so-

cietà tutte le disposizioni di cui alla legge.

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea straordinaria, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;

- per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

- il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri sembri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

- i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis Codice Civile i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tut-

ti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Articolo 26: Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge.

Visto, Casale Monferrato, lì 28 dicembre 2017

F.TO MONTIGLIO CLAUDIO

F.TO ANTONIO OPPEZZO Notaio

==========

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CASALE MONFERRATO

IN DATA 29 DICEMBRE 2017

SERIE 1T NUMERO 3179

ESATTI EURO 356,00

di cui Euro 156,00 per Imp. di Bollo

REGISTRAZIONE TELEMATICA

Copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme marginali, composta da numero sette fogli, rilasciata a Casale Monferrato il 29 dicembre 2017 dal sottoscritto Notaio ANTONIO OPPEZZO